

Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere

Firmatari: Bugnano, Lannutti, Mascitelli.

Presentata: il 18 novembre 2008

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Sono discipline bionaturali del benessere le pratiche e le tecniche naturali e bio-energetiche esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona e fondate, nella loro diversità ed eterogeneità, sui principi dell'approccio complessivo alla persona, del miglioramento della qualità della vita, dell'educazione ad uno stile di vita sano, dell'assenza di interferenze nel rapporto tra medici e pazienti e dell'astensione dal ricorso all'uso o alla prescrizione di farmaci di tipo chimico o comunque allopatico.

2. Dalle discipline di cui al comma 1 sono escluse la cura di patologie e tutte le attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della persona.

3. Ai fini della presente legge, sono discipline bionaturali del benessere quelle indicate nell'elenco allegato alla presente legge e quelle successivamente riconosciute dalla Commissione nazionale per le discipline del benessere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera e).

Art. 2.

(Operatore in discipline bionaturali del benessere)

1. Per operatore in discipline bionaturali del benessere si intende la persona abilitata ad esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata o parasubordinata, l'attività professionale inerente alla disciplina, od alle discipline, in cui ha maturato specifica competenza.

2. L'operatore in discipline bionaturali del benessere opera per stimolare le risorse naturali dell'individuo e per creare le migliori condizioni di equilibrio della persona.

3. L'operatore in discipline bionaturali del benessere educa e accompagna a stili di vita sani, ad abitudini alimentari sane, alla maggiore consapevolezza dei comportamenti individuali.

Art. 3.

(Commissione nazionale per le discipline del benessere)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la Commissione nazionale per le discipline del benessere.

2. La Commissione nazionale per le discipline del benessere svolge i seguenti compiti:

a) definisce gli ambiti operativi e le figure professionali relativamente alle singole discipline bionaturali del benessere, in conformità ai criteri generali stabiliti dalle rispettive associazioni di settore;

b) definisce i percorsi formativi per gli operatori delle singole discipline bionaturali del benessere, salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3;

c) redige il registro nazionale degli operatori delle discipline bionaturali del benessere;

d) valuta i titoli per il riconoscimento degli attuali operatori delle discipline bionaturali del benessere, ai sensi dell'articolo 7, nonché delle iniziative formative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) effettua attività di monitoraggio delle discipline bionaturali del benessere individuandole ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e valutando la validità di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento.

3. La Commissione nazionale per le discipline del benessere è composta:

a) da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in qualità di presidente;

b) da un rappresentante per ognuna delle discipline bionaturali del benessere, di cui all'articolo 1, comma 3, designato dalle associazioni di operatori, riconosciute dal Ministero della giustizia, in grado di dimostrare di avere carattere di rilevanza nazionale o europea, presenza in almeno in dieci regioni, ovvero in tre Stati appartenenti all'Unione europea, e di possedere un'esperienza qualificata sul territorio nazionale da almeno quattro anni;

c) da un rappresentante degli istituti di formazione o dei consorzi costituiti da istituti di formazione che dimostrano di possedere una comprovata esperienza, che operano sul territorio nazionale da almeno tre anni e che rispettino le linee guida designate dalle associazioni di operatori riconosciute;

d) da un medico competente per ciascuna disciplina nominato dal Consiglio nazionale dell'ordine professionale.

4. La Commissione nazionale per le discipline del benessere dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

5. L'attività e il funzionamento della Commissione nazionale per le discipline del benessere sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione.

Art. 4.

(Formazione)

1. La formazione dell'operatore delle discipline bionaturali del benessere è attribuita agli istituti di formazione accreditati ai sensi delle normative emanate successivamente alla pubblicazione della presente legge.

2. Gli istituti di formazione, devono risultare conformi ai requisiti minimi nazionali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per la formazione professionale.

3. I corsi di formazione per operatore delle discipline bionaturali del benessere non possono avere una durata inferiore a tre anni e a 1.600 ore e devono prevedere lo svolgimento da parte dell'allievo di un tirocinio obbligatorio di durata non inferiore al 30 per cento del monte ore complessivo.

4. I corsi di formazione per operatore delle discipline bionaturali del benessere possono essere cofinanziati dalle regioni le quali determinano annualmente i criteri e i parametri di finanziamento.

5. Al termine del corso di formazione l'allievo deve superare un esame finale dinanzi ad una commissione costituita da tre rappresentanti dell'istituto di formazione ove si è svolto il corso, da due rappresentanti delle associazioni degli operatori della relativa disciplina del benessere, di cui uno appartenente all'associazione degli operatori alla quale aderisce l'istituto di formazione, da un rappresentante medico competente per materia nominato dal consiglio dell'ordine territoriale e da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la formazione.

6. All'allievo che abbia superato l'esame finale di cui al comma 5 è rilasciato un diploma di qualifica professionale che consente l'iscrizione al registro nazionale degli operatori delle discipline bionaturali del benessere e all'associazione di categoria.

Art. 5.

(Iscrizione al registro nazionale degli operatori delle discipline bionaturali del benessere)

1. L'esercizio delle attività professionali di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali del benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nel registro nazionale degli operatori delle discipline bionaturali del benessere di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).

2. Ai fini dell'iscrizione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi della normativa vigente in materia;

c) avere conseguito il diploma di scuola media superiore o un altro diploma conseguito all'estero considerato equipollente dalla competente autorità italiana;

d) avere conseguito il diploma di qualifica professionale di cui all'articolo 4, comma 6, o di qualifica equipollente conseguita in Paesi membri dell'Unione europea o in Paesi terzi.

Art. 6.

(Controllo dell'esercizio professionale e aggiornamento)

1. Il controllo della correttezza dell'esercizio dell'attività professionale e l'aggiornamento degli operatori delle discipline bionaturali del benessere sono curati dalle associazioni professionali delle singole discipline del benessere e dagli assessorati regionali competenti per la formazione.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. Sono iscritti di diritto nel registro nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) gli operatori di discipline bionaturali del benessere iscritti alle associazioni di categoria riconosciute o di Paesi membri dell'Unione europea che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio nazionale da almeno tre anni.

2. Possono presentare domanda di iscrizione al registro nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), gli operatori delle discipline bionaturali del benessere che dimostrino di aver portato a termine, prima della data di entrata in vigore della presente legge, un corso di formazione secondo le modalità previste all'articolo 4, comma 3, presso istituti di formazione che dimostrino di possedere una comprovata esperienza, che operino sul territorio nazionale da almeno tre anni e che rispettino le linee guida designate dalle associazioni di operatori riconosciute. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata l'attestazione dei titoli professionali posseduti nonché ogni altra documentazione utile a dimostrare i percorsi formativi seguiti.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), la Commissione nazionale per le discipline del benessere procede, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, alla verifica della sussistenza in capo ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo dei titoli richiesti nel medesimo comma per l'iscrizione nel registro nazionale delle discipline del benessere. La Commissione inoltre procede alla valutazione delle domande di iscrizione di cui al comma 2, sulla base della documentazione prevista ai sensi del medesimo comma.